

Comune di BOTRICELLO

Provincia di Catanzaro



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22/05/2018



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento	4
Art. 3 - Classificazione del Comune.....	4
Art. 4 - Gestione del servizio.....	4
Art. 5 - Funzionario responsabile	5
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	5
CAPO I - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI.....	5
Art. 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	5
Art. 7 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	5
Art. 8 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni	6
Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	6
Art. 10 - Impianti privati per affissioni dirette	6
Art. 11 - Spazi o impianti di pubblicità permanente non affissionistica.....	7
Art. 12 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale.....	7
CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.....	7
Art. 13 - Presupposto dell'imposta sulla pubblicità.....	7
Art. 14 - Soggetto Passivo	7
Art. 15 - Soggetto Attivo	8
Art. 16 - Modalità di applicazione e calcolo dell'imposta.....	8
Art. 17 - Tariffe	8
Art. 18 - Pubblicità ordinaria.....	8
Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli.....	9
Art. 20 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	9
Art. 21 - Pubblicità varia	10
Art. 22 - Dichiarazione	10
Art. 23 - Maggiorazioni d'imposta	11
Art. 24 - Riduzioni d'imposta.....	11
Art. 25 - Esenzioni dell'imposta.....	11
Art. 26 - Esclusioni dall'imposta.....	12
Art. 27 - Autorizzazione	12
Art. 28 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione	13



Art. 29 - Documentazione per l'autorizzazione.....	14
Art. 30 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	14
Art. 31 - Non necessità dell'autorizzazione.....	15
Art. 32 - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario.....	15
Art. 33 - Limitazioni e divieti per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade	16
Art. 34 - Limitazioni alla pubblicità fonica effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	16
Art. 35 - Limitazioni alla pubblicità	16
Art. 36 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	16
Art. 37 - Mezzi pubblicitari abusivi.....	17
Art. 38 - Rimozione di mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette.....	17
Art. 39 - Anticipata rimozione.....	18
Art. 40 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità	18
Art. 41 - Rettifica e accertamento d'ufficio.....	18
Art. 42 - Riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità	19
Art. 43 - Rimborsi dell'imposta sulla pubblicità	19
CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	19
Art. 44 - Servizio delle pubbliche affissioni	19
Art. 45 - Soggetto passivo	19
Art. 46 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	20
Art. 47 - Pagamento del diritto e recupero delle somme	20
Art. 48 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	20
Art. 49 - Riduzioni del diritto	21
Art. 50 - Esenzioni del diritto	21
TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI.....	22
Art. 51 - Sanzioni tributarie	22
Art. 52 - Interessi	22
Art. 53 - Sanzioni amministrative.....	22
Art. 54 - Esercizio del potere di autotutela	23
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Art. 55 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	23
Art. 56 - Entrata in vigore e abrogazioni	24



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, contenuta nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quanto altro richiesto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo citato e dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono, rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, per "Piano" si intende il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e per "decreto" il D.Lgs. n. 507/1993.

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio del Comune di Botricello e nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione della relativa imposta e diritti.

Il regolamento si ispira ai principi secondo i quali i messaggi pubblicitari non devono contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti e secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Botricello sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento, del D.Lgs. n. 507/1993, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con DPR n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti che trattano la materia oggetto del presente regolamento e non specificatamente richiamati in esso.

Art. 3 - Classificazione del Comune

Il Comune di Botricello ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento appartiene, in base ai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, alla classe V di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 4 - Gestione del servizio

Il servizio per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato in forma diretta dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, secondo le disposizioni dell'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997.



Art. 5 - Funzionario responsabile

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al funzionario responsabile designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

La firma sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile nel caso in cui gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

Art. 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

Agli effetti di questo regolamento s'intendono per impianti pubblicitari non solo quelli definiti dall'articolo 47 del DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

Art. 7 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate su tutto il territorio del Comune di Botricello in conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che disciplina la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi. Il Piano dovrà inoltre salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992).

Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità: impianti pubblicitari, impianti per le pubbliche affissioni e impianti per le affissioni dirette.

Il Piano è corredato da elaborati grafici riportanti le posizioni consentite all'installazione dei diversi tipi di impianti, la zonizzazione, le norme tecniche di attuazione, i disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni e le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari.

Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.



Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

Art. 8 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, nel rispetto dei parametri minimi di cui al comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993, ai sensi del quale essa deve essere proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e a 12 metri quadrati negli altri comuni, non deve essere inferiore a mq. 63, tenuto conto che la popolazione del Comune di Botricello alla data del 31/12/2017 era di 5.274 abitanti.

La superficie destinata alle pubbliche affissioni non potrà essere superiore a mq. 500, con la possibilità di un ulteriore incremento del 10%, pari ad una superficie totale di mq. 550.

Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 50% degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel Piano Generale degli Impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti, comunicati del Comune e manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali.

Art. 10 - Impianti privati per affissioni dirette

Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante gara ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nel limite di una superficie complessiva di mq. 162 suddivisa in tre lotti da n. 3 impianti poster cadauno delle dimensioni unitarie di metri 6 (sei) per metri 3 (tre) monofacciali.

I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.

La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale degli Impianti.

Le modalità per la installazione sono quelle riportate nell'articolo 27 del presente regolamento.

I soggetti privati sono tenuti ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi. Gli stessi sono espressamente obbligati, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e ad installare mezzi pubblicitari.



Art. 11 - Spazi o impianti di pubblicità permanente non affissionistica

Gli spazi o impianti da destinare a pubblicità permanente non affissionistica - ovvero pubblicità esterna non cartacea - non sono individuati dal Piano Generale degli Impianti ma su richiesta presentata da soggetti privati che verrà valutata singolarmente dagli uffici competenti del Comune.

L'istanza di autorizzazione dovrà seguire la procedura prevista dall'articolo 27 del presente regolamento specificando espressamente che si tratta di impianti non affissionistici e quindi fuori dalle percentuali previste nel precedente articolo 9.

Art. 12 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

Qualora la pubblicità o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 13 - Presupposto dell'imposta sulla pubblicità

È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio, su cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo esercita un diritto o un titolo di proprietà.

Per una più puntuale definizione di luogo pubblico o aperto al pubblico è necessario fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di licenze ed autorizzazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti: a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi di qualsiasi natura; b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 14 - Soggetto Passivo

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è tenuto a richiedere l'autorizzazione nei casi previsti, all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.



Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia avuto esito negativo, viene notificato avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 15 - Soggetto Attivo

L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.

Art. 16 - Modalità di applicazione e calcolo dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori al metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro senza soluzione di continuità e funzionamento, finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria e quella effettuata con veicoli, di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19 del presente regolamento, venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 17 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Le tariffe approvate con la suddetta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal primo gennaio del dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 18 - Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.



Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea, nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, del decreto, aggiunto dall'articolo 10 della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria Anno 2002), l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.

Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo precedente del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo Gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. Per i veicoli di cui al precedente comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 20 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata.

Per la pubblicità di cui al primo comma di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai precedenti commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni



giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa deliberata.

Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 21 - Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 (quindici) giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa deliberata.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa deliberata.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione in base alla tariffa deliberata.

Art. 22 - Dichiarazione

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario (in caso di affidamento in concessione del servizio a terzi) apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, nella quale devono essere indicate, oltre ai dati completi del richiedente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune o il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Qualora la pubblicità sia soggetta a preventiva autorizzazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento il contribuente deve avere prima acquisito la predetta autorizzazione.



Art. 23 - Maggiorazioni d'imposta

Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste dal decreto, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Art. 24 - Riduzioni d'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 25 - Esenzioni dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili ai quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto del metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
-



Art. 26 - Esclusioni dall'imposta

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 27 - Autorizzazione

L'effettuazione della pubblicità, richiedente l'installazione o la messa in opera di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'Ufficio Tecnico comunale anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa e richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione all'autorizzazione rilasciata.

Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

La posa di impianti pubblicitari su edifici e aree assoggettate a vincoli di tutela paesaggistica o storico-architettonica può essere autorizzata solo dopo il parere espresso da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione si renda necessario acquisire il parere tecnico di altri settori dell'amministrazione comunale o di altri enti, i suddetti termini sono sospesi a tutti gli effetti di legge e ricominciano a decorrere dalla ricezione del parere richiesto.

Qualora si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico, con la stessa istanza, dovrà essere richiesta l'apposita concessione di occupazione prevista dal vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta per l'occupazione del suolo pubblico.

Qualora si intenda installare l'impianto sul suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta o della tipologia, obbliga il titolare dell'autorizzazione a presentare nuova istanza.

La variazione del messaggio pubblicitario, ove non cambino l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice al Comune o al concessionario del servizio, in caso di concessione della gestione a terzi, allegando la documentazione richiesta.

Il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente è a tempo indeterminato.

L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale comunale autorizzato.



L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.

Art. 28 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine all'installazione abusiva di mezzi pubblicitari.

La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti passivi.

L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti passivi la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la mancata osservanza delle prescrizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- b) il venire meno delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
- c) la non attivazione dell'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
- d) la cessazione o il trasferimento dell'attività, ad esclusione del caso in cui ci sia subentro nell'attività senza modifiche agli impianti pubblicitari;
- e) il mancato pagamento dei tributi e tasse comunali.

L'Ufficio Tecnico comunale, che ha rilasciato l'autorizzazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alla lettera a) invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo pubblicitario, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto, decorso il quale la decadenza diventa efficace.

Negli altri casi la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato.

Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:

- a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
- b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
- c) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
- d) quando il mezzo pubblicitario diventa incompatibile, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, di valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale;
- e) quando il mezzo pubblicitario diventa incompatibile a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di specifici progetti finalizzati al riordino del settore impiantistico per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale del territorio;
- f) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.

L'Ufficio Tecnico comunale, che ha rilasciato l'autorizzazione, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo pubblicitario, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto, decorso il quale la revoca diventa efficace.

Nel caso di cui alla precedente lettera f) il Comune ordina l'immediata rimozione del mezzo.

In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione il titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. In caso di inadempienza nei ter-



mini fissati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 29 - Documentazione per l'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione comunale prevista dal precedente articolo 27 gli interessati devono presentare domanda, su apposito modulo predisposto dal Comune, diretta al responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che è competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
- b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione del mezzo pubblicitario e relativa tipologia e caratteristica.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche ed i materiali impiegati;
- b) planimetria generale (catastale o altra idonea all'identificazione del sito, se necessaria);
- c) documentazione fotografica dello stato originale del sito dove verrà collocato il mezzo pubblicitario;
- d) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
- e) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario;
- f) nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità;
- g) ricevuta di versamento di euro 65,00 per spese di istruttoria e di sopralluogo;
- h) una marca da bollo da € 16,00 per autorizzazione, che sarà restituita in caso di istruttoria sfavorevole.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi comunale o al concessionario del servizio, in caso di concessione della gestione a terzi, ai fini del controllo dei tributi relativi.

Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Per avere l'autorizzazione il richiedente deve essere necessariamente in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Art. 30 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e modificate esigenze;



d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) fissare saldamente al mezzo pubblicitario una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- codice identificativo utente;
- numero dell'autorizzazione;
- data di scadenza;

la targhetta deve essere sostituita ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati ed in caso non sia più leggibile;

f) rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario. In caso di inadempienza provvederà il Comune con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 31 - Non necessità dell'autorizzazione

Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento, e la pubblicità si ritiene legittimamente autorizzata previo pagamento della stessa:

- a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti, esposizione di locandine, cartoncini e cose simili;
- c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
- d) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq. 20 (venti) da collocarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso;
- e) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
- f) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
- g) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
- h) pubblicità collocate all'interno delle vetrine inferiori a mezzo metro quadrato;
- i) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
- l) pubblicità in forma ambulante;
- m) pubblicità sonora nelle forme previste.

Art. 32 - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario

È consentita la distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario sul territorio del Comune.



È invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta.

Il pagamento dell'imposta vale come autorizzazione.

Il committente dovrà indicare, all'atto della dichiarazione, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione.

Art. 33 - Limitazioni e divieti per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade

Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e degli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al DPR n. 495/1992.

L'installazione di cartelli-frecce, pannelli stradali, e mezzi simili è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 34 - Limitazioni alla pubblicità fonica effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e dall'articolo 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al DPR n. 495/1992:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone;
- d) in tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991.

Art. 35 - Limitazioni alla pubblicità

Non è ammesso nessun impianto finalizzato all'effettuazione di pubblicità per conto terzi al di fuori degli impianti di affissione diretta e degli impianti di pubbliche affissioni.

Art. 36 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata all'imposta comunale sulla pubblicità.

Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi, se necessari, di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel presente regolamento.



Art. 37 - Mezzi pubblicitari abusivi

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Parimenti è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

Sono, altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive sono coperte dal Comune o dal concessionario, in modo da privarne l'efficacia pubblicitaria, comunicando all'interessato di provvedere all'eliminazione o rimozione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 38 - Rimozione di mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

Gli impianti pubblicitari installati senza aver ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi e, pertanto, sanzionabili a termini delle vigenti disposizioni di legge. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 28.

L'Ufficio Tecnico comunale, con propria ordinanza, dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione e lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso, con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede al recupero coatto dell'onere sostenuto mediante la vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora non sia possibile provvedere alla vendita per mancanza di acquirenti, si provvederà alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni.



Art. 39 - Anticipata rimozione

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune o dal concessionario, per motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordinanza di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprende il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti previsti dall'articolo 38 del presente regolamento.

Art. 40 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili il periodo è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta di pubblicità annuale deve essere eseguito entro il 31 gennaio dell'anno corrente mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 (cinquanta) centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge n. 296/2006.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione ed esibita alla richiesta del personale di vigilanza del Comune.

Se i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autorizzativi.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in una unica soluzione. Nel caso in cui l'importo dovuto per la pubblicità annuale sia superiore ad euro 1.549,37, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Art. 41 - Rettifica e accertamento d'ufficio

Il Comune, o il concessionario, procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 161 e 162, della Legge n. 296/2006, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzio-



ni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni, degli interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, in caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto, per imposta di pubblicità, sanzioni, interessi è inferiore o uguale ad euro 10,00 (dieci), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 42 - Riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

Art. 43 - Rimborsi dell'imposta sulla pubblicità

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante apposita istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi per importi comprensivi di interessi, inferiori o uguali ad euro 10,00 (dieci).

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 44 - Servizio delle pubbliche affissioni

È istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, il servizio delle pubbliche affissioni.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti sia comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, che messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 45 - Soggetto passivo

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni è colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.



Art. 46 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto dai soggetti passivi un diritto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a centimetri 70 x 100 è determinata nell'apposito provvedimento deliberativo relativo alle tariffe, da applicare per i primi 10 (dieci) giorni di affissione e per i successivi 5 (cinque) giorni o frazioni.

Per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 (otto) fino a 12 (dodici) fogli il diritto è maggiorato del 50% e per quelli costituiti da più di 12 (dodici) fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del presente regolamento.

L'attestazione del pagamento del diritto deve essere allegata alla richiesta per l'affissione dei manifesti.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge n. 296/2006, il pagamento del diritto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 47 - Pagamento del diritto e recupero delle somme

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'articolo 40 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale, ovvero aventi carattere commerciale. Per il pagamento diretto l'Ufficio rilascia apposita ricevuta.

Per il recupero di somme dovute a tale titolo e non corrisposte si applicano le analoghe disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità dal presente regolamento.

Art. 48 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Per ottenere il servizio delle pubbliche affissioni gli interessati debbono presentare apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati anagrafici del committente, del numero e del formato dei manifesti, dell'oggetto del manifesto, della data di inizio e fine dell'affissione.

L'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

I committenti devono consegnare o far pervenire all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.



Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai due commi precedenti il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 (venti) alle 7 (sette) o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione. Nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale competente, con la data di inizio e fine dell'affissione.

Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 49 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'articolo successivo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 50 - Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:



- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) del comma precedente, il soggetto richiedente l'affissione deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulti che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 51 - Sanzioni tributarie

Per l'omessa presentazione della dichiarazione dell'imposta sulla pubblicità si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di euro 51,64.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti.

Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dei tributi, né comportano ostacoli all'attività di verifica e controllo dell'ufficio, si applica la sanzione da euro 51,64 a euro 258,23.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 52 - Interessi

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti per l'imposta sulla pubblicità o per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 53 - Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.



Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/1981, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 (centocinquanta) giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese sostenute.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'articolo 51 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni e dell'impiantistica comunale ed all'aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti.

Art. 54 - Esercizio del potere di autotutela

Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Comune o il concessionario possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Art. 56 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2012 ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente regolamento.